

**Relazione alla Legge**  
**“Proposta di Legge Regionale di riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale**  
**dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”**

**Premessa**

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale” (di seguito “IZSAM”) è un Ente pubblico sanitario che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, offrendo servizi ad alto contenuto di conoscenza e innovazione nei settori della Sanità animale, della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e della tutela dell’ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell’uomo.

I principali compiti definiti dal legislatore sono: la ricerca sperimentale sull’eziologia e la patogenesi delle malattie infettive e diffuse degli animali, l’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; gli esami per la diagnosi di laboratorio delle malattie animali, per la sicurezza microbiologica e chimica degli alimenti di origine animale destinati all’alimentazione umana e dei mangimi zootecnici; la produzione di vaccini, reagenti e prodotti immunologici per la profilassi e la diagnosi delle malattie animali; la consulenza, l’assistenza e l’informazione sanitaria agli allevatori per la bonifica sanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali; la formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori di Sanità Pubblica Veterinaria.

Il personale dell’IZSAM consta oggi di 412 unità (di cui 284 con rapporto di lavoro dipendente e 128 con rapporto di lavoro autonomo) ed è composto per il 60% da donne. I rapporti di lavoro autonomo sono tutti finanziati da progetti di ricerca e cooperazione nazionali ed internazionali.

L’Istituto è Centro di Riferenza Nazionale e Laboratorio Nazionale di Riferimento in specifici ambiti di attività. E’ inoltre Centro di Collaborazione e Laboratorio di Riferenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE). Collabora quotidianamente, anche nell’ambito di progetti strategici, con le principali Organizzazioni internazionali negli ambiti di interesse come l’OMS e la FAO.

**I. PRINCIPI GENERALI**

**Articolo 1 - Finalità**

Le attività degli istituti zooprofilattici sono disciplinate dalla legge 30 giugno 1993, n. 270 (“Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) e dal relativo regolamento attuativo adottato con D.M. 16 febbraio 1994, n. 190. Le Regioni Abruzzo e Molise hanno provveduto a recepire la normativa statale, rispettivamente con L.R. 8 maggio 2012, n. 19 e con L.R. 9 settembre 2011, n. 27.

Con l’approvazione del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 il Governo ha proceduto alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, inclusi gli istituti Zooprofilattici Sperimentali (articoli da 9 a 16), stabilendo che le Regioni debbano disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli stessi nel rispetto dei principi di semplificazione e di snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa e di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.

E’ quindi necessario recepire il contenuto del d.lgs. 106/2012, aggiornando l’ordinamento regionale e conformandolo alla sopravvenuta normativa statale, emanando nuovi indirizzi in materia di gestione, organizzazione e funzionamento secondo quanto previsto dal dettato nazionale

L’applicazione della presente legge è condizionata alla adozione di una identica norma da parte della Regione Abruzzo e della Regione Molise.

Il Patto per la Salute, sottoscritto in occasione della seduta della Conferenza Stato-Regioni in data 10 luglio 2014 ha assegnato alle Regioni il termine perentorio di sei mesi (decorrenti dalla data di approvazione del Patto stesso) per adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 106/2012),

scaduto il quale *“il Ministro della Salute provvede alla nomina del Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale”*. E' quindi indispensabile che l'iter di approvazione delle leggi attuative nelle regioni Abruzzo e Molise sia completato entro la data ultima del 10 gennaio 2015. Va ricordato che l'IZSAM è già stato interessato da un periodo di commissariamento quasi ventennale che è stato superato solo nel 2012 con il ripristino degli organi di legge.

### **Articoli 2 e 3 - Natura, Funzioni e Compiti**

L'articolo 2 definisce la peculiare natura dell'IZSAM, Ente pubblico sanitario e strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise nelle materie di interesse.

Il testo, oltre ad elencare le funzioni e i compiti demandati agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali dal vigente quadro normativo (D.Lgs. 270/1993, D.M. 190/1994 e D.Lgs. 106/2012), reca un espresso richiamo alle attività di competenza dell'Ente – giusta Protocollo di Intesa tra Ministero della Salute e Regioni in data 11 dicembre 2009 - in qualità di Strumento Tecnico-Scientifico di Eccellenza Nazionale.

Sono parimenti evidenziate le diverse e prestigiose funzioni svolte dall'IZSAM sul piano nazionale (Centri di Riferenza e Laboratori Nazionali di Riferimento) ed internazionale.

E' prevista, nell'ottica dell'efficientamento dell'attività, la costituzione di tavoli di lavoro che coinvolgono gli Enti di riferimento (Regioni in primis).

## **II. PRODUZIONE E PRESTAZIONI**

### **Articolo 4 – Produzione di medicinali e presidi immunizzanti**

L'articolo disciplina la materia strategica delle produzioni recependo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 270/1993 così come modificate ed integrate con D.Lgs. 106/2012.

Va rimarcata la possibilità, introdotta dal D.Lgs. 106/2012 e recepita dall'articolo, di associazione con altri IZS nel campo della produzione di medicinali, sempre previa intesa con le Regioni.

### **Articolo 5 - Prestazioni nell'interesse di terzi**

Altro aspetto rilevante per un Ente che eroga servizi di alto livello è quello delle prestazioni rese a terzi previa stipula di apposite convenzioni. In tale ambito meritano una sottolineatura, nell'ottica della creazione di virtuose sinergie nell'interesse pubblico, le attività di supporto tecnico-scientifico nell'ambito dei corsi di laurea vertenti sulle discipline di interesse, nelle scuole di specializzazione e dottorati. Tale opzione potrà consentire di attivare poli scientifici di eccellenza in contesti, come quello teramano, sui quali già insistono Facoltà di Medicina Veterinaria. Tale opzione è stata introdotta dal D.Lgs. 106/2012, recepito nell'articolo. Per la determinazione delle tariffe da applicare, si fa rinvio ad un Decreto del Ministero della Salute da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

## **III. ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 6 – Organizzazione**

La norma, oltre a confermare il luogo della sede legale (Teramo) e l'articolazione in strutture operative territoriali, definisce in modo dettagliato i principi cui deve conformarsi il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto (semplificazione e snellimento dell'organizzazione, razionalizzazione ed efficientamento della struttura organizzativa). Va sottolineato quanto stabilito dal comma 3, punto b) che, nel dare attuazione all'art. 10, comma 1 lett. b del D.Lgs. 106/2012 (che prescrive l'obbligo di razionalizzare le dotazioni organiche e riorganizzare gli uffici dirigenziali secondo parametri cogenti), tiene conto delle attività svolte dall'Ente nell'ambito di specifici programmi o progetti appositamente finanziati e che non possono evidentemente essere investite da interventi riduttivi che ne pregiudicherebbero il risultato.

### **Articolo 7 – Organi**

Viene confermato l'assetto già vigente, che prevede, quali organi, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti

## **Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione**

In ottemperanza all'art. 11 del D.Lgs. 106/2012, vengono ridotti la durata dell'organo (che passa da cinque a quattro anni) e il numero dei componenti, che passa da cinque a tre in ottemperanza ai principi di economicità e razionalizzazione della spesa. Vengono inoltre definiti i requisiti professionali richiesti per la nomina (*“diploma di laurea magistrale o equivalente e comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti”*) e viene disciplinata in modo puntuale la fattispecie della cessazione anticipata dei componenti. Le indennità da corrispondere a Presidente e componenti del Consiglio vengono quantificate, in relazione a quanto già effettuato dagli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed in ottemperanza al generale principio di efficientamento e riduzione della spesa, nella misura del 20 e 10% dell'indennità spettante al Direttore Generale.

## **Articolo 9 – Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Viene rimarcato il ruolo di organo di indirizzo e controllo assegnato dal vigente quadro normativo al Consiglio di Amministrazione, in particolare dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 106/2012, così come precisato anche dalla giurisprudenza Costituzionale (cfr. sent. 122/2011).

## **Articolo 10 – Scioglimento del Consiglio di Amministrazione**

Il testo riproduce la disciplina contenuta nell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 106/2012 con particolare riferimento alle fattispecie che determinano lo scioglimento del Consiglio (gravi irregolarità o violazioni, perdita superiore al 20% del patrimonio per due esercizi successivi, impossibilità di funzionamento). L'atto risolutivo prevede l'intervento delle due Regioni competenti, d'intesa con i Ministeri della Salute e dell'Economia e determina la nomina di un Commissario. Con lo scioglimento del Consiglio decade il Direttore Generale.

## **Art. 11 – Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Si prevede che il Presidente sia eletto dal consiglio, tra i propri componenti. La relativa durata è ovviamente commisurata a quella del Consiglio.

## **Articolo 12 – Direttore Generale**

L'articolato fa rinvio, per molti aspetti, alla disciplina generale del servizio sanitario nazionale (D.Lgs 502/1992). Vengono richiesti, come per i componenti del consiglio di amministrazione, requisiti professionali specifici (*“comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti”*); è previsto, come per i Direttori Generali delle aziende sanitarie, che la nomina sia preceduta da un avviso pubblico finalizzato alla formazione degli aspiranti idonei e che l'avviso sia indetto dalla Regione Abruzzo, di concerto con la Regione Molise. Anche la composizione della commissione di esperti (si tratta della commissione introdotta dall'articolo 4 del d.l. 158/2012, il c.d. decreto Balduzzi) incaricata di accertare i requisiti degli aspiranti idonei deve essere definita d'intesa fra le due Regioni. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale dell'istituto, è, analogamente a quelle dei direttori generali delle aziende sanitarie, regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. E' previsto che nei casi di assenza del Direttore Generale, le funzioni siano svolte dal Direttore Sanitario o, ove anche questi sia assente, dal Direttore Amministrativo. Per il trattamento economico si fa rinvio al DPCM 502/1995. Le cause di risoluzione del rapporto (gravi motivi, grave disavanzo, violazione di legge o dei principi di imparzialità o buon andamento dell'azione amministrativa) sono quelle previste dall'art. 3 bis, comma 7 del D.Lgs. 502/1992.

## **Art. 13 – Compiti del Direttore Generale**

Vengono enunciati e specificati i compiti del Direttore Generale, così come definiti dal vigente quadro normativo (D.Lgs. 502/1992, D.P.C.M. 502/1995, D.Lgs. 106/2012) e riconducibili, in via generale, alla gestione dell'Ente, alla direzione della relativa attività scientifica nonché al ruolo di legale rappresentante.

## **Art. 14 – Valutazione del Direttore Generale**

L'articolo disciplina le modalità di assegnazione degli obiettivi e di valutazione del relativo raggiungimento, in analogia a quanto disposto dall'art. 3 bis, comma 6 del D.Lgs. 502/1992, per i Direttori Generali delle ASL.

La competenza per le suddette due attività è demandata al Consiglio di Amministrazione

#### **Artt. 15 e 16 – Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo**

I requisiti soggettivi di nomina dei Direttori Amministrativo e Sanitario unitamente ai relativi compiti sono quelli previsti dall'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 (cinque anni di qualificata attività di direzione in Enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione). Alla medesima norma si fa riferimento nella definizione della durata del rapporto (massimo cinque anni) ed al limite di età previsto (settanta anni). Va evidenziata la discrasia, presente nel D.Lgs. 502/1992 e riprodotta nella proposta di legge, tra le due figure e costituita dal fatto che solo il Direttore Sanitario è investito del compito di fornire al Direttore Generale parere sugli atti di competenza.

#### **Art. 17 Collegio dei Revisori dei Conti**

La composizione, i compiti e la nomina del Collegio dei Revisori sono mutuati dall'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 106/2012. Alla medesima norma si fa riferimento nella determinazione della durata della carica (tre anni). Le relative indennità sono quelle previste dall'art. 3, comma 13 del D.Lgs. 502/1992 (rispettivamente 20 e 10% degli emolumenti corrisposti al Direttore Generale, per il Presidente ed i componenti).

### **IV. ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **Art. 18 – Statuto**

Viene riproposta integralmente la disposizione contenuta nell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 106/2012 che assegna al Consiglio di Amministrazione il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, per la revisione dello statuto, da approvare a cura della Regione Abruzzo, su conforme parere della Regione Molise. Il medesimo termine è prescritto per l'adozione del Regolamento. In caso di omessa adozione nei termini è prevista la nomina di un Commissario ad acta.

#### **Art. 19 – Ripartizione quote di Finanziamento**

Viene riproposta la disposizione contenuta nell'art. 6 del D.Lgs. 270/1993. La norma, oltre ad evidenziare il ruolo dello Stato e delle Regioni competenti nel finanziamento dell'Ente, tiene conto della peculiare natura degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali quali soggetti erogatori di servizi e prestazioni, anche a pagamento. Da sottolineare la specificazione, di cui al punto g), legata alle attività svolte dall'IZSAM sul piano nazionale ed internazionale

#### **Art. 20 – Personale**

Vengono richiamate le norme di riferimento relative al personale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche con riguardo a quanto precisato dall'art. 7 del D.Lgs. 270/1993 che estende agli IZS l'applicazione del D.Lgs. 502/1992 e del D.Lgs. 165/2001 (ex D.Lgs. 29/1993).

Stesso richiamo vale anche relativamente alle norme concorsuali, con la specifica relativa al personale addetto alla ricerca, per il quale valgono le peculiari disposizioni indicate dal D.P.C.M. 7 giugno 2011 (che specifica, tra l'altro, i titoli di accesso ai concorsi relativi al suddetto personale).

#### **Art. 21 – Gestione contabile e patrimoniale**

L'articolo reca un rinvio a quanto prescritto dal D.Lgs. 502/1992 e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 (di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e dei loro organismi)

#### **Art. 22 – Patrimonio**

L'articolo riporta la disposizione contenuta all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 270/1993.

#### **Articolo 23 – Vigilanza e controllo sugli atti**

Gli atti soggetti a controllo regionale, come da art. 14 del D.Lgs. 106/2012, sono quelli previsti dall'art. 4, comma 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412. La disciplina prevede il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo.

**Articolo 24 – Abrogazioni**

Si dispone che l'efficacia della norma sia condizionata all'approvazione del medesimo articolato da parte delle Regioni Abruzzo e Molise: da quel momento decadono le leggi regionali adottate in attuazione del D.Lgs. 270/1993 (per la Regione Molise, la L.R. 9 settembre 2011, n. 27).

**Articolo 25 – Norme finali e transitorie**

L'articolo reca un richiamo, per quanto non espressamente indicato dalla legge in approvazione, al vigente quadro normativo in materia. E' inoltre previsto, a fini di continuità amministrativa, che gli organi in carica rimangano tali fino all'insediamento di quelli nominati sulla base della legge approvando.